

N. 1275

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei lavori pubblici

(DI PIETRO)

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1996

Disposizioni in materia di realizzazione di opere pubbliche
senza oneri finanziari per la Pubblica Amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di porre le condizioni perchè il capitale privato concorra efficacemente alla realizzazione di opere pubbliche, il cui costo non può essere sostenuto con le risorse dei pubblici bilanci destinate ad investimenti.

Seguendo una strada già percorsa con successo nei Paesi ad economia avanzata, l'iniziativa viene rimessa alle valutazioni imprenditoriali del privato investitore, il quale se ne fa promotore giustificandone le ragioni economiche e indicandone i vantaggi per la collettività. Allo scopo di contemperare le esigenze del capitale di rischio con quelle sociali che la parte pubblica intende soddisfare, l'iniziativa privata incontra il limite che l'opera da realizzare sia tra quelle già previste dalla pubblica amministrazione nel quadro dell'autonoma programmazione imposta dalla legge vigente.

Essa inoltre è ammessa alla condizione che il privato se ne assuma l'intero costo, rimanendo escluso sia il concorso finanziario pubblico nella spesa sia, almeno in via di principio, l'intervento pubblico volto all'imposizione a prezzi politici delle tariffe o canoni dovuti dall'utenza, che portino alla riduzione o al blocco di quelli considerati nel piano di equilibrio finanziario posto a base della concessione.

L'economicità della concessione viene ricercata mediante il rispetto del principio

della concorrenza, disponendosi che la proposta del promotore sia posta in gara secondo le direttive comunitarie in materia. D'altro canto l'interesse del promotore viene salvaguardato opportunamente attraverso un diritto di prelazione concesso al promotore medesimo, nel caso che in sede di gara sia stata presentata una offerta più vantaggiosa rispetto alla proposta da lui avanzata. In caso di rinuncia a tale diritto, al promotore viene riconosciuto il rimborso delle spese sostenute.

Quanto ai requisiti del promotore, il presente disegno di legge rimanda a quelli previsti dalla normativa vigente in tema di concessioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, e relative norme regolamentari. Tuttavia, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, detti requisiti sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.

Per corrispondere alle esigenze dei soggetti finanziatori viene, inoltre, precisato, rispetto a quanto previsto dalle norme testè richiamate, che il promotore debba essere costituito, a richiesta dell'amministrazione, sotto forma di società di capitali al fine della realizzazione e gestione dell'opera.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Promotore)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno soggetti promotori possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte conformi alla programmazione triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità tramite contratti di concessione di cui all'articolo 19, comma 2, della legge citata, con risorse totalmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono costituite da uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, da un progetto preliminare, nonchè da un piano economico-finanziario asseverato da banche, con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte inoltre devono indicare l'importo delle spese da sostenere per la eventuale redazione del progetto definitivo e l'importo di quelle sostenute per la redazione del progetto preliminare e degli studi tecnico-economici; quest'ultimo importo è comprensivo anche dei diritti sulle opere di ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile ed è soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice.

2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, nonchè i soggetti di cui all'articolo 10 della legge citata, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. Fino

all'adozione di detto regolamento i requisiti del promotore sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. L'amministrazione potrà richiedere che l'aggiudicatario debba comunque essere costituito sotto forma di società di capitali, al fine della realizzazione e gestione dell'opera.

Art. 2.

(Valutazione della proposta)

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate anche sotto il profilo urbanistico ed ambientale, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminatele anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono prioritarie nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Indizione della gara)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni aggiudicatrici procedono alternativamente:

a) ad indire la licitazione privata per l'affidamento della concessione, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base di richieste delle amministrazioni stesse;

b) ad invitare il promotore a redigere, sulla base del progetto preliminare eventualmente modificato secondo le richieste delle amministrazioni stesse, il progetto definitivo, fissando altresì il termine di redazione, che non può essere inferiore a centoventi giorni e superiore a duecentoquaranta giorni, e, successivamente, ad indire la licitazione privata per l'affidamento della con-

cessione, ponendo a base di gara il progetto definitivo redatto dal promotore.

2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.

Art. 4.

(Esercizio del diritto di prelazione)

1. Il promotore della proposta in gara ha diritto di prelazione sull'affidamento della concessione alle stesse condizioni della migliore offerta presentata in gara.

2. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 1, entro un congruo termine fissato dall'Amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, da parte dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 1, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per la redazione della proposta medesima e per la rinuncia ai diritti sulle opere di ingegno.

3. In caso di esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 1, il soggetto promotore è tenuto a versare al migliore offerente una somma pari alle spese da questo sostenute e documentate per la partecipazione alla gara.

Art. 5.

(Cauzioni)

1. I partecipanti alla gara, eccetto il promotore medesimo, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, una ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo delle spese di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. L'ulteriore cauzione al comma 1 è restituita ai partecipanti non aggiudicatari non appena avvenuta l'aggiudicazione. L'importo della cauzione versata dal soggetto aggiudicatario, ove diverso dal promotore, è invece corrisposto dall'amministrazione al soggetto promotore a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per la redazione del progetto definitivo e per la rinuncia ai diritti sulle opere di ingegno.

